



# informazione

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PREVIDENZIALE

InFormazione



In questo numero

Quota 103: INPS sblocca le procedure di liquidazione

INCA Valcamonica: pensioni in computo con requisiti "ordinari" e totalizzazione estera

La malattia interrompe le ferie quando non consentono il recupero psico-fisico ottimale

Dal 2025 gli avvocati passano al sistema contributivo

Infortuni giornalisti: implementati i programmi dell'INAIL

Parità di genere: il 15 ottobre scade il bando per ottenere l'esonero contributivo

## Tutela migranti e inclusione sociale

Assegno unico universale ai titolari del permesso attesa occupazione

La NASpl per i lavoratori ristretti

Conversione da cure mediche a lavoro: i pronunciamenti di alcuni TAR

## Quota 103: INPS sblocca le procedure di liquidazione

La misura, che ha subito strutturali modifiche dall'anno 2024 e che ha avuto anche poche adesioni da parte dei lavoratori, finalmente entra nel vivo. Infatti, INPS ha comunicato lo sblocco delle procedure di liquidazione.

*"Si comunica che i sistemi di verifica del diritto, gestione del conto, calcolo pensione e liquidazione, **sono stati aggiornati** per la trattazione della pensione anticipata flessibile, relativamente ai soggetti che raggiungano nell'anno 2024 un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni".*

Inizia così il Messaggio interno e non pubblicato da parte dell'Istituto. Finalmente, dopo ben nove mesi dalla nascita della "nuova" pensione anticipata flessibile (alias Quota 103) con calcolo contributivo, l'INPS ha comunicato l'aggiornamento dei sistemi che consentiranno agli operatori dell'Istituto di procedere alla lavorazione e alla liquidazione delle prestazioni.

Ricordiamo che la "nuova" Quota 103, a differenza della sorella dell'anno 2023, prevede:

- finestre di accesso pari a **7 mesi** per la gestione privata e di **9 mesi** per la gestione dei dipendenti pubblici;
- un "tetto" di importo pari a **4 volte il trattamento minimo di Legge**;
- un **calcolo interamente contributivo** dell'assegno pensionistico, eventualmente esercitabile anche se precedentemente il soggetto aveva optato al sistema contributivo.

Inoltre, qualora sia stata presentata una domanda di pensione anticipata flessibile 2024 e nel corso dell'istruttoria la procedura dovesse accertare che il richiedente abbia maturato anteriormente alla data del 1° gennaio 2024 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione anticipata flessibile 2023, il sistema all'erta l'operatore INPS, in modo tale che possa effettuare un supplemento di istruttoria. In particolar modo, l'operatore di Sede dovrà contattare l'utente chiedendo conferma della volontà di accedere alla "nuova" Quota 103 con calcolo contributivo in luogo della Quota 103 (2023) con calcolo "misto".

Ricordiamo, infine, che le pensioni anticipate flessibili **non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 € lordi annui. L'incumulabilità cessa dal primo giorno successivo al raggiungimento dell'età di vecchiaia (67 anni d'età).

Messaggio n. 3205/2024



### INCA Valcamonica: pensioni in computo con requisiti "ordinari" e totalizzazione estera

Diamo nota di un importante risultato ottenuto dai compagni di **INCA Iseo** circa l'azione di tutela svolta nei confronti di una nostra assistita, nata nel 1961, ai fini del conseguimento di un trattamento pensionistico anticipato con requisiti ordinari, perfezionato in regime di Computo nella Gestione Separata in totalizzazione estera con la Germania. Nel caso di specie, la posizione assicurativa dell'interessata si componeva di poche settimane di ctr. obbligatoria versate nel FPLD negli anni 1979 e 1986, di contribuzione estera figurativa collocata continuativamente tra il 1978 e 1996 e infine di versamenti obbligatori da attività libero professionale nella Gestione Separata, a far data dal 1998, senza soluzione di continuità fino al dicembre 2022.

In considerazione della natura esclusivamente figurativa della ctr. estera, INPS ha correttamente respinto la prima richiesta di pensionamento anticipato in Cumulo ex *lege* 232/2016, non sussistendo il requisito dei 35 anni "puri" al netto dei periodi di disoccupazione e malattia a copertura. Come noto infatti, **i periodi esteri tedeschi riconosciuti figurativamente**, a titolo di disoccupazione o di residenza, non sono considerati utili ai per il conseguimento della pensione anticipata ma possono concorrere alla sola maturazione della "maggiore anzianità".

Ricorrendo gli ulteriori requisiti, INCA Iseo ha pertanto formalizzato una richiesta di pensione anticipata in Computo, ottenendo una nuova reiezione: secondo il parere formulato dall'Istituto in seno alla respinta e confermato in sede di primo riesame, l'esercizio del diritto a pensione in Computo non avrebbe in ogni caso consentito di aggirare l'ostacolo dei 35 anni dal momento che l'attivazione della Convenzione Internazionale non poteva prescindere dal perfezionamento dei requisiti della "vecchia" pensione di anzianità, sulla scorta delle previsioni di cui alla "Parte I" della Circolare n. 107/2007.

Grazie alla tenacia dell'ufficio INCA, è stato possibile "convincere" l'Istituto della fondatezza delle nostre tesi: il requisito contestato non può avere una propria "autonomia funzionale" rispetto all'impianto previdenziale generale. Da un lato, **il suo perfezionamento in totalizzazione estera non può considerarsi diverso e "originale" rispetto al generico principio che soggiace al conseguimento dei 35 anni**; dall'altro, **le prerogative proprie del Computo consentono di applicare le disposizioni del sistema contributivo** (punti 6 e 7, Messaggio Inps 219/2013) anche in relazione ai criteri di valutazione della contribuzione per le anticipate, con particolare riguardo alla disapplicazione dell'art. 22 della L. 153/1969. Utile rammentare che nel caso in esame è sorta una pensione VO/AUT: né la procedura di invio del portale INPS né quella di liquidazione risultano ad oggi aggiornate. Ne deriva che le pensioni così erogate non possono riportare la sigla categoria "VOAUT/S".

### La malattia interrompe le ferie quando non consentono il recupero psico-fisico ottimale

Ferie e malattia sono due istituti che non sempre possono coesistere.

Infatti, se l'obiettivo comune è quello di "rimettere in forza" il lavoratore, le ferie hanno lo scopo di far recuperare le energie fisiche e mentali, mentre quando c'è un evento morboso in corso, il riposo è imposto dalla necessità di ripristinare uno stato di salute ottimale.

Possono dunque capitare due scenari:

- la malattia inizia **prima** del periodo di ferie;
- la malattia inizia **durante** il periodo delle ferie.

Nel primo caso, la malattia prevale sempre sulle ferie e queste ultime potranno essere fruiti, in accordo con il datore di lavoro, successivamente alla conclusione dell'evento morboso, oppure riprogrammate, in condivisione tra lavoratore e azienda, in base alle esigenze di entrambi.


Nel secondo caso, invece, la sospensione delle ferie viene "attivata" nel momento in cui il medico di base constata che l'evento morboso non permette pienamente il recupero psico-fisico del lavoratore.

In ogni caso, **la malattia è subordinata al rilascio del relativo certificato medico e alla comunicazione al datore di lavoro del numero di protocollo del certificato stesso.**

Ad ogni buon modo, è necessario che il certificato medico di malattia venga rilasciato tempestivamente, ossia entro il giorno stesso dell'insorgenza della patologia in caso di visita ambulatoriale. **Qualora il lavoratore si dovesse ammalare durante un giorno festivo, in sostituzione del medico di base, opera la guardia medica.**

Mentre, in caso di malattia insorta durante un soggiorno all'estero, le regole rimangono generalmente invariate: è onere del lavoratore comunicare tempestivamente al datore di lavoro il proprio stato di salute, inviando la relativa certificazione medica sia a quest'ultimo che all'INPS, **rispettando, di conseguenza, anche le fasce orarie di reperibilità già previste in Italia.**

Le fasce di reperibilità per il settore privato e per il settore pubblico sono state uniformate a seguito della [Sentenza del 3 novembre 2023, n. 16305 del TAR del Lazio](#). A tal proposito, sia i lavoratori privati sia quelli pubblici devono essere reperibili **dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00**, tutti i giorni, compresi domeniche e festivi. Da ultimo, ricordiamo che nel caso in cui venga disposto il **ricovero ospedaliero del figlio per malattia**, il genitore può chiedere la sospensione del periodo di ferie. Invece, in caso di **malattia del figlio**, il genitore può chiedere al datore di lavoro un congedo che nel settore privato non è retribuito. Tuttavia, fino al terzo anno del figlio, queste assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa.



### Infortuni giornalisti: implementati i programmi dell'INAIL

Riprendiamo la Circolare n. 2024-U-DDAN-445 dell'INCA Nazionale con la quale viene comunicato che l'INAIL ha implementato i programmi telematici di gestione degli **infortuni occorsi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica**.

La novità riguarda l'ampliamento del servizio **"Gestione transitoria infortuni ex INPGI"**, per la compilazione e trasmissione delle denunce di infortunio e l'invio di eventuali allegati, già rilasciato dall'INAIL nel giugno 2023 e ora reso disponibile con una nuova funzionalità che consente agli interessati (giornalisti e, in caso di morte, familiari superstiti) di trasmettere attraverso il servizio online (in sostituzione della PEC), anche successivamente alla denuncia di infortunio, ulteriore documentazione sanitaria necessaria o utile per l'istruttoria e la definizione di un infortunio già denunciato. In particolare, la procedura riguarda gli eventi infortunistici occorsi ai giornalisti (iscritti all'ex INPGI) nel **periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023**.

Sul piano operativo, una volta effettuato l'accesso al portale, nella sezione *"Le mie denunce"* occorre entrare nella denuncia di infortunio interessata e caricare i nuovi documenti attraverso il box dedicato.

Come conclude la Nota, ritorneremo sull'argomento non appena ci saranno ulteriori chiarimenti da parte della Direzione Generale dell'INAIL.

Circolare INCA n. 445/2024

Circolare INAIL n. 30/2024

Comunicato stampa INPS



### Parità di genere: il 15 ottobre scade il bando per ottenere l'esonero contributivo

Con un Comunicato Stampa pubblicato il 02 ottobre scorso, l'INPS ricorda che il **giorno 15 ottobre 2024** scade il termine per i datori di lavoro privati per presentare la domanda di esonero contributivo che sono in possesso della **certificazione di parità di genere**.

Infatti, la certificazione stessa consente di ottenere un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell'1%**, con un limite massimo di 50.000 € annui.

Con il Messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, l'Istituto ha sottolineato l'importanza della misura e ha indicato i requisiti che le imprese, in possesso della certificazione di genere, devono rispettare per accedere all'esonero contributivo. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il **marchio UNI** e quello dell'Ente di accreditamento. La Circolare INPS n. 137 del 27 dicembre 2022 ha precisato che per accedere all'esonero le aziende devono presentare domanda all'INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato "PAR\_GEN".





## Assegno unico universale ai titolari del permesso per attesa occupazione

### Il Tribunale di Brescia accoglie il ricorso

Con la [Sentenza del 4 ottobre 2024](#), il Tribunale di Brescia ha dichiarato discriminatorio il comportamento dell'INPS concretizzatosi nell'aver negato il diritto a percepire l'Assegno Unico Universale per i figli (Auu) ad un cittadino straniero – assistito dall'INCA di Brescia – in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nello specifico, l'INPS aveva chiesto la restituzione dell'importo dell'Auu erogato in precedenza, sostenendo che essendo titolare del predetto titolo di soggiorno, l'interessato non potesse beneficiare dell'assegno. Il Tribunale ha respinto le posizioni dell'Istituto, ritenendo che il permesso di soggiorno in questione rientra nella tipologia "permesso unico lavoro" pertanto, esso è titolo idoneo per il riconoscimento dell'Auu, così come stabilito dall'art. 3 del D. Lgs. 230/2021.

### Il pronunciamento della Corte d'Appello di Torino

I cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione hanno diritto all'erogazione dell'Assegno Unico Universale per i figli a carico (Auu): lo ha confermato la [Corte d'Appello di Torino](#) con la sentenza emessa il 18 settembre 2024 a seguito del ricorso presentato dall'INPS. La vicenda riguardava una cittadina straniera titolare del predetto titolo di soggiorno a cui l'INPS ha respinto la domanda di Auu. In prima istanza, il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso dell'interessata sostenendo che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere qualificato come "permesso unico lavoro" (che consente di svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi), quale requisito previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 230/2021 per il riconoscimento dell'assegno citato.

### I precedenti

Ricordiamo che anche il [Tribunale di Trento](#) si è pronunciato sulla medesima questione, ordinando all'INPS tra l'altro, di modificare la circolare che esclude dai beneficiari dell'Auu, i cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per attesa occupazione: ad oggi, l'Istituto non ha ancora adeguato la propria prassi al pronunciamento. A tale riguardo, si richiamano le indicazioni riportate nella [nota della CGIL e dell'INCA nazionali](#) del 27 settembre 2023 (allegati [1](#) e [2](#)) in merito alla possibilità dei titolari del permesso di soggiorno per attesa occupazione in possesso degli altri requisiti, di presentare la domanda di erogazione dell'Auu e di attivare il contenzioso giudiziario in caso di mancato riconoscimento di tale prestazione.

## La NASpl per i lavoratori ristretti

Si segnala la [nota della CGIL e dell'INCA](#) nazionali riguardante il riconoscimento della NASpl alle persone detenute e a chi si trova in esecuzione penale esterna, in alternativa alla detenzione in carcere: di seguito se ne riportano i tratti salienti.

### La posizione dei lavoratori detenuti

Continuano a pervenire segnalazioni di domande di NASpl respinte per i lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e che abbiano cessato tale attività lavorativa a seguito della loro scarcerazione. Fin dalla pubblicazione del [messaggio INPS n. 909/2019](#) (vedi [circolare INCA n. 156/2019](#)), l'INCA nazionale e il suo Ufficio legale hanno fornito indicazioni alle strutture di promuovere il contenzioso che, nel corso degli anni, ha prodotto procedimenti giudiziari che spesso hanno visto l'INPS soccombente: si richiama la [sentenza del Tribunale di Milano n. 4380/2023](#) e gli altri pronunciamenti pubblicati nella Newsletter INCA CGIL Lombardia nelle scorse settimane. La [sentenza della Corte di Cassazione n. 396/2024](#) ha ribadito che il lavoro intramurario svolto da chi, detenuto in carcere, svolge attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria è del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche ai fini previdenziali: la particolarità del rapporto non rileva in alcun modo ai fini della soluzione del problema relativo alla spettanza o meno della tutela previdenziale, per la quale occorre guardare alla natura e alla funzione della tutela medesima. Inoltre, la Corte ha chiarito che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpl. Nonostante i suddetti richiami giurisprudenziali, alcune sedi INPS continuano a rigettare le istanze di NASpl richiamandosi al messaggio n. 909/2019 pertanto, è necessario (dopo aver presentato un ricorso amministrativo, di cui si allega un [fac-simile](#)) adire le vie legali. È da sottolineare che nella riunione dello scorso 9 settembre del Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori Dipendenti, è stato accolto un ricorso prodotto da un detenuto lavoratore in materia di NASpl, proprio in ragione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione sopra citata.

### La posizione di chi sta espando una pena alternativa

Per quanto concerne la revoca della prestazione di NASpl ai lavoratori condannati a regimi alternativi alla detenzione in carcere, la Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 137 del 2021](#), chiamata a pronunciarsi in relazione alla prestazione dell'assegno sociale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli

**(Segue a pag. 5)**



... artt. 38 e 3 Cost. dell'art. 2, comma 58 della legge 28 giugno 2012, n. 92. La Corte è giunta alla conclusione che nei confronti dei lavoratori condannati per alcuni reati di particolare rilievo sociale, qualsiasi provvedimento di revoca della prestazione di NASpl (ma anche dell'assegno sociale, per esempio) è illegittimo perché non si può negare una prestazione sociale ed assistenziale che garantisce una esistenza dignitosa. Con il [messaggio n. 1197/2022](#), l'INPS ha dato indicazione di non procedere alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge n. 92/2012, stiano scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Qualora dovessero rilevarsi casi di revoca, si sollecitano le strutture ad informare l'Ufficio legale dell'INCA nazionale, scrivendo a [legale@INCA.it](mailto:legale@INCA.it), al fine di individuare il percorso più idoneo per il riconoscimento di tale diritto.

### **Conversione da cure mediche a lavoro: i pronunciamenti di alcuni TAR**

L'art. 7 della Legge 50/2023 di conversione del D.L. 20/2024 – entrato in vigore il 6 maggio 2023 - ha abrogato la lettera h-bis del comma 1bis dell'art. 6 del TUI che prevedeva la conversione per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera d-bis) del TUI. Anche per questa tipologia di conversione, si pone il problema della possibilità di applicare la norma in vigore prima del D.L. 20/2024 e della relativa legge di conversione e quindi della irretroattività di quest'ultima. In questo ragionamento, si colloca quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 del suddetto D.L.: *"...Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente..."*.

A tale riguardo segnaliamo i pronunciamenti (non univoci) di alcuni Tar.

- [TAR Puglia, ordinanza del 3 luglio 2024](#): mancato accoglimento del ricorso presentato contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di conversione (presentata il 28 agosto 2023) per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato il 3 gennaio 2023.
- [TAR Emilia Romagna, sentenza del 24 luglio 2024](#): respinto il ricorso presentato contro il decreto di inammissibilità della domanda di conversione per lavoro (depositata il 27 ottobre 2023)... [Clicca qui per leggere l'articolo completo](#)

## INFORMAZIONE

